

**COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME  
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

presso il Consiglio d'Europa  
STRASBURGO - 67075- FRANCIA

**Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo  
DOPO l'esperimento della procedura nazionale di cui alla legge Pinto  
n.89/2001,  
nell'interesse di**

**GARIBALDI** (cognome) **Giuseppe** (nome), nato a Milano (Italia) il 26.02.1955, residente in Italia, via Portici, 1289, (00177) Roma, (Codice Fiscale GRB GPP 55B26 F205K6Z315Z), (sesso maschile) cittadino italiano, telefono...**0039/021111111**, di professione impiegato, ed elettivamente domiciliato ai fini della procedura in oggetto, in Italia a (00152) Roma, via Fratelli Bandiera, 79 (telefono 003906.3333333, telefax 003906.3233333, e-mail [avv.deCicerone@humanrights.it](mailto:avv.deCicerone@humanrights.it)) presso l'**Avv. Marco de CICERONE** del foro di Roma (nato a Roma il 16.05.1950), giusta procura a margine del presente ricorso.

-ricorrente

contro

il **GOVERNO ITALIANO.**

Convenuto

**OGGETTO DEL RICORSO:**

**UNICO MOTIVO) Violazione dell'art. 6 paragrafo 1 e dell'art. 13 della Convenzione Europea, combinati con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, in conseguenza del ritardo nel pagamento e comunque dell'impossibilità di porre in esecuzione la condanna emessa a carico dello Stato italiano all'esito della procedura di cui alla legge Pinto (n.89/2001)**

Io sottoscritto  
**Giuseppe GARIBALDI** nato a Milano (Italia) il 26.02.1955, (codice fiscale GRB GPP 55B26), delego l'avv. Marco de Cicerone a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo conferendogli i più ampi poteri di legge. Eleggo domicilio presso l'avv. Marco de Cicerone, in Roma via Fratelli Bandiera, 79.

**Giuseppe GARIBALDI**

È autentica  
Avv. Marco de Cicerone

Il sig. **GARIBALDI Giuseppe** , a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, espone e chiede quanto segue.

## **II - ESPOSIZIONE DEI FATTI**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA.** er conseguire l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (art. 3 l. 24/03/2001 n. 89), segnatamente per un processo civile di primo grado durato 6(sei) ANNI dal dicembre 1997(novantasette) al dicembre 2003 (duemilatre) e per un PROCESSO D'APPELLO durato 4(quattro) ANNI, dal dicembre 2004/duemilaquattro) al gennaio 2009(duemilanove).

### **A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA.**

.1) Il sig. Giuseppe GARIBALDI , con ricorso depositato il 27 giugno 2010(duemiladieci) R.G. 899/2010, adiva la Corte d'Appello di Perugia, chiedendo l'accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (art. 3 L. 24/03/2001 n. 89), con la condanna del Ministero di Giustizia per un processo civile di primo grado durato 6(sei) ANNI dal dicembre 1997(novantasette) al dicembre 2003 (duemilatre) davanti al Tribunale civile di Roma, sezione lavoro e per un PROCESSO D'APPELLO durato 4 (quattro) ANNI, dal dicembre 2004/duemilaquattro) al gennaio 2009(duemilanove), davanti alla Corte d'appello di Roma, in materia di diritto del lavoro, quale lavoratore subordinato.

**Il ricorrente chiedeva il pagamento di un importo non inferiore ad euro 9.000(NOVEMILA) euro per danno morale .**

- Resisteva il Ministro della Giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso.

### **.2) MOTIVAZIONE DEL DECRETO**

➤ Con decreto N. 460/2012, deciso nella camera di consiglio del 26.04.2012 e depositato nella motivazione il 24 GIUGNO

2012(duemiladodici), la Corte d'Appello di Perugia si pronunciava sul ricorso *ex lege* Pinto depositato dal signor Giuseppe GARIBALDI .

➤ .3) Con tale decreto la Corte d'appello di Perugia, ha condannato il Ministro di Giustizia al pagamento di EURO **7.500,00**(settemila cinquecento), oltre interessi legali dal 24 giugno 2012(duemiladodici), al saldo; oltre alle spese legali della procedura quantificate in euro 800,00 (di cui euro 24,30 per esborsi) oltre Spese generali su euro 775,70 (12,5%) euro 96,96 oltre Cassa Previdenza Avvocati oltre IVA 21% euro 195,90 totale 1.128,73(mille cento ventotto e 73). Tale decreto è provvisoriamente esecutivo per legge. Peraltro, il Ministero della Giustizia non ha mai impugnato con ricorso in Cassazione tale decreto che è passato in giudicato in data 24 dicembre 2012(duemiladodici).

.4. La parte ricorrente, in data 07 novembre 2012 (duemiladodici) ha notificato al Ministero di Giustizia, il predetto decreto N. 460/2012, (**munito della formula esecutiva**), avendo già ampiamente osservato ai sensi dell'articolo 14 della legge n° 30 del 28 febbraio 1997, il termine dilatorio di cento venti giorni per iniziare la procedura di esecuzione forzata a carico dello Stato.

.5. La parte ricorrente **non** ha ricevuto il pagamento spontaneo da parte della **Ministero di Giustizia** neppure dopo la scadenza di tale termine e mai più successivamente fino ad oggi (14 novembre 2013), malgrado siano trascorsi ormai ben **sedici mesi** dalla data del deposito in cancelleria (24 giugno 2012) del decreto di condanna.

**.6. La parte ricorrente non ha proceduto poi al pignoramento** poiché l'art. **1 comma 294-bis LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266**( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.)<sup>1</sup>, ha disposto la assoluta **impignorabilità** dei fondi del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

---

<sup>1</sup> art. 1 comma 294-*bis* LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266( **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)** Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.: << Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria,

**Inoltre con l'art. 6, comma 6 del Decreto Legge n 35 dell'8.4.2013<sup>2</sup> è stato aggiunto alla legge n.89/2001 (legge Pinto) l'articolo 5 quinquies che espressamente vieta di avviare procedimenti di esecuzione forzata (sequestro o pignoramento) presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate all'esito della procedura di condanna a carico dello Stato nel quadro della stessa legge n.89/2001(leggePinto).**<sup>3</sup>

---

nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri>>.

<sup>2</sup> **DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35** Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. **Publicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 giugno 2013, n. 64.**

<sup>3</sup> 6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l' articolo 5-quater è inserito il seguente: "Art. 5-quinquies - **Esecuzione** forzata

1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.

2. Ferma restando l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in **esecuzione**, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad **esecuzione** forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in **esecuzione**.

4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma

**.7. Peraltro, l'art. 3 comma 7 della legge Pinto, n.89/2001, pone il limite di bilancio alla erogazione delle indennità, testualmente << 7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, .....>>.**

**.8. In effetti, molti creditori che avevano tentato di avviare l'esecuzione forzata nei confronti del Ministero di Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dei decreti emessi dalle Corti d'appello (o dalle sentenze della Cassazione) all'esito della procedura di cui alla legge Pinto, hanno trovato una fiera opposizione da parte dell'Avvocatura dello Stato, che ha ottenuto quasi sempre dal Giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura esecutiva e poi la sentenza che ha dichiarato la assoluta impignorabilità dei fondi del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

.9. Ritenendo tale situazione processuale di stallo e di vanificazione del rimedio di cui alla legge Pinto, incompatibile con la Convenzione europea, la parte ricorrente, con il presente ricorso, intende quivi adire la Corte Europea.

**III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI. EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A' L'APPUI . STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS .**

**UNICO MOTIVO) Violazione dell'art. 6 paragrafo 1 e dell'art. 13 della Convenzione Europea, combinati con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, in conseguenza del ritardo nel pagamento e comunque dell'impossibilità di porre in esecuzione la condanna emessa a carico dello Stato italiano, all'esito della procedura di cui alla legge Pinto (n.89/2001)**

---

della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate."

.10. La parte ricorrente lamenta di non poter disporre di un ricorso effettivo suscettibile di ottenere il pagamento delle somme di cui all'equa riparazione *ex lege* Pinto entro il termine dei sei mesi, a decorrere dalla data del deposito in cancelleria della decisione di condanna dello Stato, fissati dalla Corte europea (Grande Camera) nel caso Scordino n. 1 c. Italia (*Ricorso n° 36813/97*), sentenza del 39/03/2006, paragrafo 240 in fine (***La Corte invita lo Stato convenuto ad adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che le decisioni nazionali siano ..... anche eseguite entro i sei mesi che seguono il loro deposito in cancelleria.***)

.11. Questo termine di sei mesi è stato confermato dalla stessa Corte europea con la sentenza caso SIMALDONE c. ITALIA (Ricorso n° 22644/03) del 31/03/2009, paragrafo 54.

.12. In quest'ultima sentenza la Corte ha ravvisato pacificamente la violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea, combinato con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, in conseguenza del ritardo nel pagamento oltre il termine dei sei mesi.

.13. Tale sentenza (paragrafo 84) ha escluso la violazione dell'art. 13 della Convenzione, ritenendo che un ritardo di dodici mesi nel pagamento delle indennità non fosse così grave da mettere in discussione l'efficacia strutturale del rimedio di cui alla legge Pinto. (*que le retard de douze mois dans le paiement de l'indemnisation « Pinto » constaté en l'espèce, bien qu'entraînant la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, n'est pas suffisamment important pour remettre en cause l'effectivité du remède « Pinto ».*).

**.14. Ma nel caso di specie che riguarda l'odierna parte ricorrente, a parte il ritardo di sedici mesi, vi è l'impossibilità per la parte ricorrente di ottenere il pagamento mediante l'esecuzione forzata, di talché la parte ricorrente deve restare *sine die* in attesa della... benevolenza dello Stato nel provvedere al pagamento. Pertanto, sussiste anche la violazione dell'art. 13 della Convenzione, per la mancanza di un ricorso effettivo idoneo a rimediare alla violazione del termine ragionevole di durata del processo presupposto.**

**IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION. STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.**

.15. Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all'art. 35 della Convenzione, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, la parte ricorrente precisa tale termine è inapplicabile alla fattispecie, stante l'impossibilità dell'esecuzione forzata della decisione (pur esecutiva) che le ha liquidato l'equa riparazione nel quadro della legge Pinto.

**.16. Quanto all'esaurimento delle vie di ricorso interne, relativamente al ritardo nel pagamento dell'equa riparazione non si pone alcun problema come lo ha ritenuto la Corte nella sentenza SIMALDONE c. ITALIA** (Ricorso n° 22644/03) del 31/03/2009, paragrafo 73, che ha sempre ritenuto non necessaria l'esecuzione forzata per ottenere il pagamento dell'equa riparazione all'esito della procedura di cui alla legge Pinto.

**.17. Ma neppure si pone il problema dell'esaurimento delle vie di ricorso interne sotto il profilo dell'art. 13 della Convenzione, stante l'impossibilità dell'esecuzione forzata** della decisione (pur esecutiva) che ha liquidato l'equa riparazione nel quadro della legge Pinto, ai sensi dell'art. 1 comma 294-*bis* LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.). Vedi infine l'art. 5 quinquies della Legge Pinto introdotto dall'art. 6 comma 6 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35.

**V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE. STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.**

.18. La parte ricorrente chiede alla Corte europea l'accertamento delle

violazioni e denunciate.

.19. La parte ricorrente, in considerazione della situazione di carattere strutturale, in grado di coinvolgere un largo numero di persone, chiede a Codesta Corte di imporre al Governo convenuto misure generali.

.20. A titolo di equa soddisfazione ex art. 41 della Convenzione la parte ricorrente chiede che la Corte condanni il Governo al pagamento immediato della somma di cui al decreto della Corte d'appello di Perugia, segnatamente euro **7.500,00**(settemila cinquecento), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 24 giugno 2010 (dieci) al saldo; oltre alle spese legali della procedura davanti alla Corte d'appello di Perugia già quantificate in euro 800,00 (di cui euro 24,30 per esborsi) oltre Spese generali su euro 775,70 (12,5%) euro 96,96 oltre 4% Cassa Previdenza Avvocati euro 35,88 oltre 21% IVA euro 195,90 totale 1.128,73(mille cento ventotto e 73), per spese legali del giudizio.

La parte ricorrente chiede **in aggiunta** a titolo di risarcimento per la frustrazione supplementare (danno morale) derivante dal ritardo nel pagamento e per l'impossibilità di dar corso all'esecuzione forzata, il pagamento della somma forfetaria di **euro 300,00(trecento) (EUR) poiché nulla ha fatto il Governo italiano per rimediare alle raccomandazioni contenute nel § 66 della sentenza GAGLIONE E ALTRI c. Italia, 21 dicembre 2010 ricorso n. 45867/2007).**

.21. Infine ed inoltre, la parte ricorrente chiede il rimborso delle spese della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, nella misura di euro 500,00(cinquecento) oltre IVA.

**VI ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'CASO. STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.**

.22. La parte ricorrente **non** ha sottoposto il suo caso ad alcuna altra autorità internazionale.

**VII ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .**

in semplice **copia fotostatica:**



.1) copia del decreto N. 460/2012, deciso nella camera di consiglio del 26.04.2012 e depositato nella motivazione il 24 GIUGNO 2012, notificato con la formula esecutiva, in data 07 novembre 2012 (duemiladodici) (passato in giudicato).

**VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.**

.23. La parte ricorrente ritiene di aver diritto all'uso della sua lingua **italiana** in tutti i suoi scritti difensivi e nell'eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. All'uopo chiede fin d'ora l'autorizzazione.

In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il **francese**.

**IX) DICHIARAZIONE:** Dichiariamo in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

Roma, 14 novembre 2013

**Giuseppe GARIBALDI**

**Avv. Marco de Cicerone**